

IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Il G.D. dott. Stefano Cardinali,

sciogliendo la riserva assunta in data 20/7/2020, all'esito della trattazione cartolare del presente procedimento;

visti gli atti, i documenti e le note autorizzate prodotte dalle parti;

rilevato che, come risulta dagli atti e non è in contestazione fra le parti, nelle more del procedimento introdotto dalla Tirrena di Navigazione al fine della determinazione delle modalità di esecuzione del sequestro conservativo autorizzato in danno della Compagnia Italiana di Navigazione, quest'ultima ha presentato avanti al Tribunale di Milano domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, domanda iscritta nel registro delle imprese in data 1/7/2020;

che, ai sensi dell'art. 168 l.f., dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire procedure esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la proposizione di una domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell'art. 168, comma 1, l.fall., non già l'estinzione ma l'improseguibilità del processo esecutivo, ivi compreso quello avente ad oggetto le misure cautelari già ottenute, che entra in una situazione di quiescenza perché i beni che ne costituiscono l'oggetto materiale perdono "de iure" e provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento, o con il sequestro destinato a convertirsi in pignoramento, con la conseguenza che l'esecuzione in questione deve essere sospesa;

P.Q.M.

dichiara sospesa l'esecuzione del sequestro conservativo concesso in favore della



ricorrente ai sensi dell'art. 168 l.f..

Si comunichi.

Roma, 24/7/2020.

II G.D.

dott. Stefano Cardinali

